

COMUNE DI TRENTO

N. _____ prot.

N. _____ racc. ____

CONVENZIONE

“Promozione dello sci alpino sul Monte Bondone per la stagione invernale 2023/2024. Riconoscimento a giovani e famiglie residenti a Trento di un buono sconto per l’acquisto degli skipass stagionali”
Importo massimo di spesa Euro 150.000,00.= (I.V.A. inclusa)-----

Codice CIG: A01CE0ED81

Nella sede di Trento presso gli uffici comunali di via Belenzani n. 19, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. _____ di data _____ esecutiva, fra:-----

COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, via Belenzani n. 19 numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano Sport e Sani stili di vita, come da Decreto sindacale 14/11/2022 n. 181/2022/05 prot. n. 315232 e ai sensi dell’art. 12, comma 3, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede comunale medesima e-----

TRENTO FUNIVIE S.P.A., con sede legale in Trento, via Renato Lunelli n. 62, iscritta nel Registro imprese di Trento con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01763050224, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società medesima;-----

p r e m e s s o

- che in data 12/11/2001 è stata costituita Trento Funivie S.p.A., società mista, pubblico/privata per la gestione degli impianti di risalita e delle piste per la pratica dello sci alpino;-----

- che, al fine di contribuire all’incremento della pratica dello sci alpino sul Monte Bondone, il Comune ha sostenuto, a partire dalla stagione

invernale 2000/2001, la parziale copertura del costo dello skipass stagionale per i propri residenti;-----

- che tale intervento consente di fatto di raggiungere più obiettivi:-----

- l'avvicinamento dei giovani e delle famiglie residenti in Comune allo sport tradizionale della montagna, consentendo di condividere questa esperienza con gli amici e compagni di scuola, creando occasioni di incontro e di socialità in forte contatto con l'ambiente naturale;-----
- l'incentivazione di una disciplina come lo sci alpino, che ha comunque anche un forte richiamo alle tradizioni, ai valori e alle peculiarità del nostro territorio; -----
- il sostegno al bilancio familiare che, in un periodo di generale crisi economica, tende a subire inevitabili tagli, soprattutto nelle voci di spesa della cultura, della pratica dello sport e del tempo libero; -----

- che, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno proporre di incentivare la pratica dello sci alpino nella nostra montagna anche per la stagione sciistica 2023/2024, soprattutto tra i giovanissimi, riconoscendo nello sport un significato universale in quanto fattore di crescita, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza e di rispetto delle regole considerato che nella stagione 2022/2023 più della metà dei buoni individuali è stato utilizzato da bambini fino ai 10 anni;-----

- che l'incentivazione proposta prosegue nella direzione di:

- dare un sostegno alla fascia giovanile che, anche in considerazione dell'organizzazione di eventi serali, può ritrovare nella nostra montagna un punto di aggregazione sociale in un contesto naturale;-----
- favorire la promozione della città di Trento e del Monte Bondone territorio particolarmente vocato alle discipline sportive;-----
- promuovere la funzione educativa dello sport, sia come opportunità di crescita individuale che di sviluppo della

collettività; -----

- che, con deliberazione d.d. 22.12.2022 n. 169 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con l'iscrizione dello stanziamento di complessivi Euro 150.000,00 per la promozione e l'incentivazione della pratica dello sci attraverso la riduzione del costo dell'abbonamento stagionale per i bambini, i ragazzi e le famiglie residenti sul territorio comunale per la stagione 2023-2024;-----

- che l'Amministrazione comunale intende destinare il proprio intervento finanziario al perseguimento di due precisi obiettivi:-----

1) incentivare l'avvio della pratica sciistica dei giovanissimi;-----
2) sostenere le famiglie mediante le agevolazioni definite nel prospetto Allegato 1, parte integrante ed essenziale della presente Convenzione;-----

- che la Società, con finanziamento a carico del proprio bilancio, favorirà inoltre la frequentazione della montagna per la pratica dello sci alpino da parte delle altre categorie, riconoscendo agevolazioni ai residenti sugli skipass giornalieri e sugli stagionali adulti, seniores e superseniores; la Società, inoltre, applicherà, come fa da alcune stagioni, tariffe particolarmente vantaggiose per:-----

1) i giovani iscritti presso l'Università di Trento e i giovani iscritti ad altra sede purchè residenti a Trento;-----

2) le famiglie dei militari che prestano servizio nelle caserme di Trento (tessere stagionali); -----

3) gruppi di militari per le tessere giornaliere;-----

4) chi acquista le tessere valevoli 3 o più giorni, residenti nelle città gemellate;-----

5) i residenti in provincia esternamente al Comune di Trento (tessere giornaliere);-----

6) gli studenti degli Istituti scolastici di Trento che partecipano alla gita sulla neve nelle giornate dal lunedì al venerdì;-----

- che i prezzi finali degli skipass individuali e dei pacchetti famiglia, anche grazie all'utilizzo del buono sconto e ad un parziale intervento

a copertura degli aumenti di listino da parte di Trento Funivie S.p.A., hanno riportato nella stagione 2022/2023 buoni numeri in termini di presenze da parte dei residenti;-----

- che il Comune rimborserà alla Società, un importo massimo complessivo di Euro 150.000,00= (I.V.A. inclusa);-----

tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto viene-----

stipulato

ART. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Trento, di seguito denominato anche "Comune", e Trento Funivie S.p.A., di seguito denominata anche "Società".-----

ART. 2 - Promozione dello sci

La Società si impegna a praticare ai residenti nel Comune di Trento i seguenti prezzi per l'acquisto degli skipass (stagionali individuali e stagionali "pacchetto famiglia") per la pratica dello sci alpino sul Monte Bondone che comprendono anche l'opzione per sciare in notturna: -----

1. STAGIONALI INDIVIDUALI -----

Cuccioli (nati dal 1/12/2015): Euro 95,00= -----

Bambini (nati dal 1/01/2013 al 30/11/2015): Euro 129,00=-----

Ragazzi (nati dal 1/12/2007 al 31/12/2012): Euro 179,00= -----

Giovani (nati dal 1/01/2005 al 30/11/2007): Euro 247,00= -----

Adulti (nati dal 1/12/1958 al 31/12/2004): Euro 420,00= -----

2. STAGIONALI "PACCHETTO FAMIGLIA COMPOSTA DA UN GENITORE E UNO O PIÙ FIGLI NATI DOPO L'1 gennaio 2005" (è

indispensabile che i soggetti siano residenti nel Comune di Trento e abbiano il vincolo parentale genitore – figli, a prescindere dall'appartenenza al medesimo stato di famiglia)-----

1 GENITORE + 1 FIGLIO (nato dal 1/01/2013) = Euro 444,00=-----

1 GENITORE + 1 FIGLIO (nato dal 1/01/2005 al 31/12/2012) = Euro 528,00=; -----

1 GENITORE + 2 FIGLI (nati dal 1/01/2013) = Euro 539,00= -----

1 GENITORE + 1 FIGLIO (nato dal 1/01/2005 al 31/12/2012) + 1 FIGLIO (nato dal 1/01/2005) = Euro 623,00= -----

1 GENITORE + 3 O PIU' FIGLI (nati dal 01/01/2013) = Euro 634,00=-

1 GENITORE + 1 FIGLIO (nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012 + 2 O PIU' FIGLI (nati dal 01/01/2005) = Euro 718,00= -----

La logica dei conteggi del predetto tariffario prevede il pagamento per l'adulto di Euro 349,00= + il primo figlio come da categoria cuccioli/bambini - ragazzi/giovani + il secondo e terzo figlio sempre ad Euro 95,00=. Dal quarto figlio sempre Euro 55,00=-----

3. STAGIONALI "PACCHETTO FAMIGLIA COMPOSTA DA DUE ADULTI E UNO O PIÙ GIOVANI/FIGLI NATI DOPO L' 1 gennaio 2005" (famiglia residente nel Comune di Trento formata da due adulti e uno o più giovani presenti sullo stesso certificato di stato famiglia indipendentemente dal rapporto di parentela oppure formata da due adulti appartenenti al medesimo stato famiglia e uno o più giovani a prescindere dall'appartenenza allo stato famiglia purché con rapporto di filiazione con almeno uno dei due adulti oppure formata da due adulti, anche non appartenenti allo stesso stato famiglia, e uno o più figli purché aventi rapporto di parentela di filiazione con entrambi gli adulti):-

2 ADULTI + 1 GIOVANE nato dal 1/01/2005 = Euro 753,00= -----

2 ADULTI + 2 GIOVANI nati dal 1/01/2013 = Euro 848,00= -----

2 ADULTI + 1 GIOVANE nato dal 1/01/2005 al 31/12/2012 + 1 GIOVANE nato dal 1/01/2005 = Euro 932,00= -----

2 ADULTI + 3 O PIU' GIOVANI nati dal 1/01/2013 = Euro 943,00=-----

2 ADULTI + 1 GIOVANE nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012 + 2 O PIU' GIOVANI nati dal 01/01/2005 = Euro 1.027,00= -----

2 ADULTI + 1 GIOVANE nato dal 1/01/2005 = Euro 753,00= -----

2 ADULTI + 2 GIOVANI nati dal 1/01/2013 = Euro 848,00= -----

2 ADULTI + 1 GIOVANE nato dal 1/01/2005 al 31/12/2012 + 1 GIOVANE nato dal 1/01/2005 = Euro 932,00= -----

2 ADULTI + 3 O PIU' GIOVANI nati dal 1/01/2013 = Euro 943,00=-----

2 ADULTI + 1 GIOVANE nato dal 01/01/2005 al 31/12/2012 + 2 O PIU' GIOVANI nati dal 01/01/2005 = Euro 1.027,00= -----

La logica dei conteggi del predetto tariffario prevede il pagamento per i due adulti di Euro 349,00= l'uno, il figlio più giovane sempre Euro 55,00. Il primo figlio come da categoria cuccioli/bambini - giovani/ragazzi, l'altro ad Euro 95,00=. Dal quarto figlio sempre Euro 55,00=.

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare alle casse della Società entro il 14 gennaio 2024 il buono sconto, il quale è scaricabile

dal sito del Comune di Trento dal 18 novembre 2023 al 14 gennaio 2024.-----

La Società si impegna a includere nel prezzo dell'abbonamento la possibilità di sciare in notturna indipendentemente dalla data di acquisto dell'abbonamento.-----

La società inoltre si impegna ad estendere a stagionale la validità dell'abbonamento contenuto nel pacchetto dei corsi di sci Scuola Sport organizzati dal Comune di Trento. -----

Per i bambini nati dopo il 1/12/2015 = Euro 237,00= -----

Per i bambini nati prima del 30/11/2015 = Euro 259,00=-----

ART. 3 – Calcolo dei costi

Il costo a carico del Comune è costituito da: -----

- per gli abbonamenti stagionali individuali: Euro 110,00= per ogni giovane nato dopo il 1/01/2005; -----

- per gli abbonamenti stagionali "**Pacchetto famiglia 1**" un genitore e uno o più figli nati dopo il 1/01/2005": Euro 110,00= per ciascun componente il nucleo familiare;-----

- per gli abbonamenti stagionali "**Pacchetto famiglia 2**" due adulti e uno o più giovani/figli nati dopo il 1/01/2005": Euro 110,00=, per ogni componente il nucleo familiare;-----

- per l'estensione a stagionale della validità dell'abbonamento contenuto nel pacchetto corso di sci all'interno del progetto Scuola Sport Euro 110,00= per ogni stagionale rilasciato;-----

ART. 4 - Rimborso dei costi

La corresponsione dei costi sostenuti dalla Società per la promozione di cui alla presente Convenzione verrà effettuata secondo le modalità sottoindicate, dietro presentazione di regolare fattura:-----

- per Euro 50.000,00= I.V.A. inclusa, alla sottoscrizione della presente Convenzione; -----

- per un massimo di Euro 50.000,00, I.V.A. inclusa, al 31 dicembre 2023 in relazione all'importo raggiunto a tale data;-----

- per il saldo, a conclusione della stagione sciistica.-----

Per ottenere il pagamento del corrispettivo, il fornitore dovrà emettere

apposita fattura elettronica, da trasmettere al Comune tramite il Sdl (Sistema di Interscambio). La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il codice univoco ufficio e il codice identificativo gara (C.I.G.). Il codice univoco dell'ufficio è **AFM9MQ**. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica degli stessi.-----

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione (previa verifica dei costi e della documentazione atti a dimostrare l'acquisto degli skipass secondo le modalità previste dall'art. 2), alle prescrizioni della presente Convenzione o dal ricevimento della fattura, se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.-----

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.-----

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.-----

L'intervento comunale garantisce la copertura del costo sostenuto dalla Società fino all'importo massimo complessivo di Euro 150.000,00:= I.V.A. inclusa. Ulteriori costi, derivanti dalla riduzione del prezzo degli skipass di cui alla presente Convenzione, saranno sostenuti da Trento Funivie S.p.A..-----

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di conformità e l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, così come previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.. -----

ART. 5 – Clausola risolutiva. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed i.-----

A mente dell'art. 3 della medesima Legge 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010, la Società o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.-----

ART. 6 - Durata della promozione

Ai residenti nel Comune di Trento è garantita la possibilità di scaricare i buoni sconto dal sito web www.comune.trento.it dal giorno 18 novembre 2023 fino al giorno 14 gennaio 2024 e l'acquisto, a costo ridotto, dello skipass stagionale, dal giorno 18 novembre 2023 on line presso il punto informativo APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi in Piazza Dante fino al 22 dicembre 2023 e presso le biglietterie sul Monte Bondone dall'apertura dell'impianto fino al 14 gennaio 2024 o comunque fino allo spirare del termine previsto dall'eventuale proroga concessa ai sensi del successivo art. 7.-----

Le promozioni sono garantite, con costi a carico della Società, anche qualora le riduzioni praticate avessero superato la quota massima di rimborso fissata dal Comune. -----

ART. 7 - Proroga

Il Comune di Trento si riserva di prorogare il termine del 14 gennaio 2024 della promozione, dietro motivata richiesta da parte di Trento Funivie S.p.A., formulata comunque entro la precitata data e

riconducibile a motivazioni eccezionali non imputabili alla controparte quali ad esempio condizioni meteo sfavorevoli, scarsa risposta dei residenti, ecc..-----

La proroga sarà formalizzata con nota della Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano Sport e Sani stili di vita, responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 10.-----

ART. 8 - Durata della stagione sciistica

La Società si impegna a garantire l'apertura degli impianti sciistici, compatibilmente con l'andamento delle condizioni atmosferiche e salvo cause di forza maggiore, dal 02 dicembre 2023 fino al 01 aprile 2024, pena la restituzione della somma rimborsata dal Comune per i costi sostenuti per le riduzioni del prezzo degli skipass di cui alla presente Convenzione.-----

ART. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti

La Società prende atto che il Comune ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016, e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è disponibile sul sito web istituzionale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante ed essenziale della presente Convenzione ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 del Codice i contenuti dello stesso si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo della Società. La Società prende atto che, in caso di violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Codice da parte di tali soggetti, il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con la Società, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della stessa con tutte le conseguenze a carico di quest'ultima previste dalla normativa vigente.-----

ART. 10 - Responsabilità

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione della presente

Convenzione la Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano, Sport e Sani stili di vita.-----

Alla controparte è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili ed i collaboratori dallo stesso incaricato.-----

E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione della presente Convenzione.-----

ART. 11 – Capacità a contrarre

Il rappresentante legale della Società a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità, anche penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la Società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la P.A. medesima.-----

ART. 12 - Trattamento dati personali

Il Comune di Trento e la Società sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).-----

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la Società Trento Funivie S.p.A. è nominata responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante della presente Convenzione.-----

ART. 13 - Spese

Tutte le spese, per ed in causa del presente atto, sono a carico della Società Trento Funivie S.p.A..-----

ART. 14 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m., riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.-----

ART. 15 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Trento.-----

* * *

Le parti dichiarano, inoltre, di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente convenzione di seguito richiamati: art. 4 (Rimborso dei costi), art. 5 (Clausola risolutiva. Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 8 (Durata della stagione sciistica) e art. 9 (Codice di comportamento dei dipendenti).

Letto, accettato e sottoscritto.-----

La Dirigente del Servizio
Sviluppo Urbano Sport
e Sani stili di vita

Il Presidente
Trento Funivie S.p.A.